



**Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione,
Oftalmologia, Genetica e Scienze Materno-Infantili
Università degli Studi di Genova**

Largo Paolo Daneo, 3 - 16132 Genova

Fax 010/3538631

Direttore Prof. Angelo Schenone

www.dinogmi.unige.it



**Contratto di diritto privato per il conferimento di incarico di insegnamento a titolo retribuito ai sensi
dell'art. 23 comma 1 Legge 240 del 30/12/2010**

TRA

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA - DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE, RIABILITAZIONE, OFTALMOLOGIA, GENETICA E SCIENZE MATERNO-INFANTILI (DINOgMI) con sede legale in Genova, Via Balbi 5, C.F. 00754150100 - P. IVA 00754150100, rappresentata dal Direttore del Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e Scienze Materno-Infantili, Prof. Angelo Schenone, domiciliato per la carica in Largo Paolo Daneo 3 - CAP 16132 Genova

E

il Prof. Mario Amore, OMISSIS..... di seguito "Docente"

VISTA

- la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'art. 23, comma 1;

PREMESSO

- che, per lo svolgimento delle attività di docenza nell'ambito della Scuola di Specializzazione in Psichiatria anno accademico 2023/2024 (effettivo 2024/2025), come meglio descritte all'art. 2, è necessaria, a causa dell'impossibilità di utilizzare personale già in servizio presso l'Ateneo, il conferimento di un contratto di diritto privato per l'assegnazione di un incarico di insegnamento a titolo retribuito ai sensi dell'art. 23 comma 1 Legge 240 del 30/12/2010;
- che il Prof. Mario Amore si è dichiarato in possesso di idonei requisiti e specifiche conoscenze personali per fornire le prestazioni di collaborazione di cui sopra e che le prestazioni richieste come da dichiarazione resa non costituiscono svolgimento della propria eventuale attività professionale abituale nel territorio dello Stato Italiano e neppure rientrano nei propri compiti istituzionali di lavoro dipendente;
- che, con delibera del Consiglio di Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e Scienze Materno-Infantili del 10/04/2024, è stata autorizzata la stipula di un contratto di diritto privato per il conferimento di incarico di insegnamento a titolo retribuito ai sensi dell'art. 23 comma 1 Legge 240 del 30/12/2010 al Prof. Mario Amore come dettagliato nell'art. 2 del presente contratto;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – RECEPIMENTO PREMESSA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - OGGETTO DELL'ATTIVITÀ E NATURA DEL RAPPORTO

L'Università affida al collaboratore che accetta un incarico individuale di collaborazione, avente per oggetto: attività di docenza nell'ambito della Scuola di Specializzazione in Psichiatria anno accademico 2023/2024 (effettivo 2024/2025). In particolare, il collaboratore svolgerà attività di docenza nell'ambito della suddetta Scuola per i seguenti insegnamenti:

- “Psichiatria (esame clinico e semeiotico)”, I anno, 1 CFU, 8 ore
- “Psichiatria (Psicofarmacologia)”, II anno , 3 CFU, 24 ore
- “Psichiatria” – IV anno , 2 CFU, 16 ore

Art. 3 – DURATA DELL'INCARICO

Il presente contratto ha validità a decorrere dalla pubblicazione dello stesso sul sito Web dell'Ateneo e il correlato incarico ha durata pari a **48 ore dal 01/11/2024 al 31/10/2025**.

Per quanto non espressamente indicato, il contratto viene regolato dall'art. 23 comma 1 della Legge 240/2010 e dalla normativa vigente.

Nel caso di mancato adempimento della prestazione oggetto del presente contratto, nonché qualora si riscontrino negligenze di rilevante entità, tali da configurare l'inesatto adempimento, l'Università potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 ss. del Codice Civile. In caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il contratto è risolto su deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e Scienze Materno-Infantili.

Art. 4 – CORRISPETTIVO

Il compenso, al lordo degli oneri di legge a carico del prestatore e al netto di eventuale IVA e oneri di legge a carico dell'Università (Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna, art 11, 1, g), viene determinato in euro milleduecento/00 (Euro 1200,00).

Il corrispettivo per la prestazione verrà versato in un'unica soluzione al termine della prestazione come da art. 3 del presente contratto, previa consegna alla Segreteria Didattica di Dipartimento del registro delle lezioni effettuate.

Art. 5 – ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

La prestazione dovrà essere eseguita dal Docente nelle ore stabilite dalla programmazione didattica della Scuola di Specializzazione, nelle aule di pertinenza della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche.

Art. 6 – COPERTURE ASSICURATIVE

In materia previdenziale si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni.

Si provvede alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi limitatamente allo svolgimento dell'attività di docenza.

Art. 7 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA – DIVIETO CONCORRENZA

Tutti i dati ed informazioni di cui il Collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione, come da modello A allegato al presente contratto, che ne costituisce parte integrante.

E' fatto divieto al Collaboratore di svolgere attività in concorrenza con quelle della Struttura.

Art. 8 - MODIFICHE O INTEGRAZIONI AL CONTRATTO

Qualunque integrazione o modifica del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti per iscritto.

Art. 9 – TRATTAMENTO DATI

Il trattamento dei dati personali del trattatista avverrà secondo le modalità stabilite dal Regolamento (UE) 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati” e dal D.Lgs. n.196/2003 (Codice privacy ancora applicabile, ove compatibile) nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione.

I dati personali saranno trattati all'interno dell'Ateneo dai soggetti autorizzati dal titolare. I diritti degli interessati sono disciplinati dagli artt. 12-23 del citato regolamento UE.

Qualora i dati forniti rientrino fra le categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 679/2016, "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" (cosiddetti dati "sensibili" previsti dal D.lgs n. 196/2003), il sottoscritto/la sottoscritta autorizza l'Università degli Studi di Genova al loro trattamento.

Art. 10 – FORO COMPETENTE

Foro competente in caso di controversie sarà quello di Genova, rinunciando espressamente fino da ora le parti alla competenza di qualsiasi altra sede.

Art. 11 - CLAUSOLA DI RINVIO

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione d'opera regolata dall'art. 2222 e seguenti del Codice Civile e dall'art. 409, numero 3, C.p.C.; tale prestazione, a carattere individuale, è inquadrabile, ai fini fiscali, nelle collaborazioni coordinate e continuative di cui all'art. 50, comma 1, lettera c-bis), DPR. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche.

Art. 12 - REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Genova,

Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Angelo Schenone)

Il Collaboratore
(Prof. Mario Amore)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, le parti dichiarano di aver letto le clausole ed i patti contenuti negli artt. 3, 7- 9 -10 del presente contratto e di approvarli specificatamente.

Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Angelo Schenone)

Il Collaboratore
(Prof. Mario Amore)

Atto di autorizzazione al trattamento dei dati personali, patto di riservatezza ed istruzioni

Il sottoscritto/La sottoscritta dichiara, altresì, di aver preso visione dell'“Atto di autorizzazione al trattamento dei dati personali, patto di riservatezza e relative istruzioni”, disponibile all'indirizzo <https://intranet.unige.it/privacy>

Il Collaboratore
(Prof. Mario Amore)
